

## **ORDINANZA 7/2017**

Il Direttore Aeroportuale Toscana,

VISTO l'Annesso 14 alla Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale;

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

VISTE le disposizioni DGAC42/674/A3/4.2 del 21.03.1996 e DGAC42/255/R2/1.9 del 17.03.1997;

VISTE le pagine di informazione aeronautica AIP Italia ENR 1.5-2 ed ENR 1.5-4, in cui si dà cognizione delle norme contenute nelle disposizioni sopra richiamate;

RIESAMINATE le ordinanze 5/2005, 1/2013 e 1/2014 di questa Direzione Aeroportuale;

VISTE l'insieme delle pagine di informazione aeronautica AIP Italia AD 2 LIRP 1;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare e armonizzare le disposizioni aeroportuali in materia di contenimento dell'inquinamento acustico sull'aeroporto di Pisa;

### **ORDINA**

Art. 1) Contenimento dell'inquinamento acustico

1. Gli aeromobili in decollo per pista 04R dovranno seguire le disposizioni DGAC42/674/A3/4.2 del 21.03.1996 e DGAC42/255/R2/1.9 del 17.03.1997.
2. Le partenze di aeromobili con turbolenza di scia di categoria HEAVY avverranno obbligatoriamente per pista 22L/R.
3. Gli arrivi di aeromobili con turbolenza di scia di categoria HEAVY avverranno obbligatoriamente per pista 04R/L.
4. Nella fascia oraria 2200-0500 (2100-0400) i decolli avverranno obbligatoriamente per pista 22L/R e gli atterraggi avverranno obbligatoriamente per pista 04R/L.
5. Le precedenti disposizioni (dal *sub* 1 al *sub* 4) del presente articolo non si applicano nei seguenti casi: componente di vento in coda superiore a 10 kts; ragioni di sicurezza legate alle prestazioni dell'aeromobile; procedure per bassa visibilità in corso.



6. I decolli da distanza intermedia per pista 04R sono vietati, a meno di indisponibilità del raccordo AA.
7. Presso l'aeroporto di Pisa è vietato tenere accesi apparati motogeneratori e motopropulsori oltre il tempo necessario per le procedure di messa in moto per la partenza e comunque oltre il limite di sessanta minuti.
8. Per l'effettuazione di prove motori a bassi regimi (*low idle*) non è necessaria autorizzazione da parte dell'ente ATC.
9. Eventuali prove motore a regimi maggiori (fino a *max power*) saranno permesse soltanto nella fascia oraria 0500-2200 (0400-2100), su preventiva richiesta al Gestore aeroportuale, atteso il coordinamento tra questo e l'ente ATC e in presenza della risultante autorizzazione; gli equipaggi adotteranno ogni possibile misura per il massimo contenimento dell'inquinamento acustico verso la città.
10. Le prove motori verranno effettuate esclusivamente presso la testata pista 04L, salvo quanto diversamente stabilito e notificato dall'ente ATC, con orientamento dell'aeromobile stabilito dal personale ATC in funzione delle condizioni meteorologiche e a valutazioni di natura tecnico-operativa.
11. Per consentire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il traffico può essere soggetto a ritardi.

Art. 2) Abrogazioni

1. Le ordinanze di questa Direzione Aeroportuale 5/2005, 1/2013, 1/2014 sono abrogate.
2. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 3) Entrata in vigore e pubblicazione

1. La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua emissione.
2. Si ordina a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
3. Delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è data cognizione mediante pubblicazione nelle idonee pagine di AIP Italia, per il tramite della 46<sup>a</sup> Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare, secondo quanto convenuto per le vie brevi.

D.ssa Fabiola Cardea

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)